

DELIBERA N. 542/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEUNICA SRL,
FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE
"TELEUNICA" PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 ottobre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *"Testo unico"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito *"Codice di autoregolamentazione"*;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *"che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019" e fissa nel periodo compreso tra il 15

settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTE le note del 18 e 22 settembre 2020 (rispettivamente prot.lli n. 0382503 e n. 389555) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell’emittente televisiva locale Teleunica a seguito della denuncia inviata dalla Prefettura di Lecco - qui pervenuta in data 17 settembre 2020 (prot. n. 0379074) - con la quale “*i candidati Sindaco Sergio Balatti della lista “Casa Comune per Mandello democratica” ed Eros Goretti della lista “Un’altra Mandello” hanno segnalato [...] la violazione della par condicio elettorale relativamente alle Elezioni Amministrative del Comune di Mandello del Lario*”. In particolare, si segnala che “*in data 10 settembre u.s., sul canale televisivo Teleunica di Lecco, alle ore 21:00, è stato trasmesso il confronto tra i tre candidati sindaci: Riccardo Fasoli, Sindaco uscente della lista “Il Paese di tutti”, Sergio Balatti della lista “Casa Comune per Mandello democratica” ed Eros Goretti della lista “Un’altra Mandello”. Immediatamente dopo, è stata mandata in onda la trasmissione “Paese che vai” relativa al Comune di Mandello del Lario, nella quale appariva il Sindaco Fasoli*”, ed ha proposto l’applicazione di un provvedimento sanzionatorio;

VISTA la successiva nota del 5 ottobre 2020 (prot. 0407537) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, a seguito della richiesta da parte dell'Autorità del 23 settembre 2020 (prot. n. 0389052) di valutazione delle memorie difensive dell'emittente televisiva Teleunica pervenute tardivamente, ha trasmesso l'integrazione istruttoria, evidenziando nel caso di specie quanto segue:

- *è stata visionata la trasmissione "Paese che vai" relativa al Comune di Mandello del Lario, accedendo dal link <https://www.youtube.com/watch?v=bXmJn76I8uI>, ed è stata ravvisata la presenza del Sindaco di Mandello Lario, Riccardo Fasoli, che viene intervistato all'inizio della puntata sulla storia e sui luoghi più suggestivi del Comune e che accompagna nel corso della puntata la presentatrice nella visita del paese;*
- *con nota del 18 settembre 2020 il CORECOM Lombardia effettuava la contestazione di rito alla società Teleunica s.r.l., esercente l'emittente televisiva Teleunica, per la presunta violazione dell'art. 11- quater della legge n. 28/2000; [l'emittente] non ha fatto pervenire controdeduzioni nelle 24 ore successive alla contestazione [per cui in data 21 settembre 2020 il] Comitato ha quindi provveduto a formulare la proposta di applicazione di un provvedimento sanzionatorio";*
- *successivamente all'invio ad AGCOM della proposta del CORECOM di applicazione di un provvedimento sanzionatorio, sono pervenute le controdeduzioni da parte dell'emittente locale [...] ed effettuati gli opportuni approfondimenti della normativa in materia [non si è ritenuto possibile ampliare] la portata applicativa [della legge 515/1993] alle elezioni amministrative, inferendo dalla semplice presenza in una trasmissione (non rientrante nella categoria dei programmi di informazione o di comunicazione politica) di un candidato una espressione in re ipsa di una preferenza di voto, e quindi la violazione della disposizione della legge 28/00;*
- *pertanto, trattandosi "di un programma di divulgazione e promozione del territorio, non riconducibile alle categorie dei programmi di informazione o di comunicazione politica cui si riferisce l'art. 11-quater della legge 28/00" nel corso del quale non risulta che "il candidato abbia effettivamente fornito, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o esercitato, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori" e "tenuto conto che la presenza del Sindaco di Mandello del Lario nella trasmissione "Paese che vai" appare priva di ogni collegamento con le elezioni amministrative né vi è alcuna rappresentazione suggestiva o propagandistica dell'operato dell'amministrazione comunale volta ad influenzare il voto", si propone l'archiviazione degli atti del procedimento;*

ESAMINATE, in particolare, le memorie difensive dell'emittente televisiva Teleunica, trasmesse dal Comitato regionale competente in data 22 settembre 2020 (prot. n. 0385898), nelle quali emerge quanto segue:

- *in via preliminare:*
- *la contestazione in esame è stata trasmessa alla società nel tardo pomeriggio del venerdì 18 settembre 2020, allorquando gli uffici competenti alla relativa ricezione erano chiusi, per cui è stata ricevuta e visionata solo nella mattina di lunedì 21*

settembre 2020, alla riapertura degli uffici, per cui il termine di 24 ore concesso per eventuali controdeduzioni non risulta ancora spirato;

- nel merito:
- relativamente alla trasmissione “Paese che vai”: è un *“mero programma di divulgazione e promozione del territorio, del tutto scevro da discussioni o trattazioni politiche”*, non rientrando nelle categorie contemplate dall’articolo 11-*quater* della legge n. 28/2000; allo stesso modo *“ingiustificato ed erroneo appare anche il richiamo all’art. 9, comma 3, della delibera AGCOM n. 324/20/CONS, secondo cui il divieto di fornire “anche in forma indiretta, indicazione o preferenze di voto” dovrebbe essere riferito a qualunque trasmissione radiotelevisiva”*, in quanto *“nessun riferimento e/o contenuto, espresso o rappresentato, nella trasmissione in oggetto risulta di carattere politico e lesivo della par condicio [...] Nessuno dei soggetti intervenuti nella trasmissione, ivi compreso il Sig. Fasoli, ha infatti mai fatto riferimento, nemmeno in forma velata od indiretta, alla propria attività politica, né tantomeno a programmi politici riconducibili ad una particolare e determinata lista, sì da comportare pregiudizio alla corsa elettorale degli altri candidati. [Per questo motivo] Non si comprende dunque come la sola presenza di un breve intervento in una trasmissione dal connotato certamente non politico o politicizzato e senza quindi alcuna rilevanza elettorale, per il solo fatto che tale trasmissione sia stata messa in onda – del tutto casualmente ed in buona fede - a seguito di un dibattito politico (peraltro, lo si evidenzia, eseguito nel pieno rispetto della par condicio), possa rappresentare “indicazione di voto” per il telespettatore”*;
- relativamente alla richiamata delibera dell’Autorità n. 467/20/CONS del 16 settembre 2020, si rappresenta che non può applicarsi anche al caso di specie, sia perché successiva *“alla contestata messa in onda del 10 settembre 2020, non potendo la deliberazione assunta certamente avere efficacia retroattiva”*, sia perché attinente ad un *“programma radiofonico condotto da un candidato in una competizione elettorale, in prossimità della conclusione della relativa campagna elettorale, e durante il quale erano state anche proferite allusioni in ordine alla presenza del medesimo conduttore nella puntata seguente come subordinata al positivo esito della campagna in atto [...] caso, questo, che si differenzia nettamente da quello contestato [...] in cui il candidato Sig. Fasoli non ha svolto alcun ruolo di conduttore, ma ha semplicemente effettuato un intervento in una trasmissione di mera promozione del territorio, senza alcun riferimento alla campagna elettorale [...] realizzata mesi prima”*;
- infine, come si evince dalla lettura della segnalazione al Prefetto di Lecco *“la finalità dei segnalanti è semplicemente quella di evitare ulteriori messe in onda della trasmissione in occasione delle repliche previste del confronto elettorale [...] per cui [...] la trasmissione contestata [...] non è stata oggetto di ulteriori passaggi televisivi successivi;*

PRESA visione della trasmissione “Paese che vai” del 10 settembre 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=bXmJn76I8uI>) e dell’intera documentazione istruttoria, come rappresentato negli accertamenti del Comitato regionale competente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del *Codice di autoregolamentazione* definisce il programma di informazione come "un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca" come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 9, primo comma, della delibera n. 324/20/CONS a norma del quale "*quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione*";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515/93, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali "[...] *nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni*";

CONSIDERATO in particolare che a norma del successivo art. 20, comma 2, della medesima legge "*Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-quater della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che "*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e*

politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" - prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico";

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 "*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*" e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 9 della delibera n. 324/20/CONS;

CONSIDERATO che dal combinato disposto degli articoli 4 del codice di autoregolamentazione - a norma del quale nel periodo elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto - e del citato articolo 11-*quater* ne consegue l'estensione alle emittenti locali del divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo il quale "*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto*";

CONSIDERATO che la presenza di un candidato in un programma televisivo, diverso dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, contravviene alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 3 della delibera n. 324/20/CONS, recante "*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*", anche alla luce di quanto previsto dal citato art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, inteso quale canone interpretativo della citata normativa nazionale e regolamentare in materia, la cui *ratio* risiede nell'esigenza di assicurare la parità di accesso al mezzo televisivo e l'imparzialità dell'informazione, imparzialità che nel caso di specie risulta compromessa dalla presenza del candidato in una trasmissione non riconducibile ad alcuna delle specie prese in considerazione dalla legge n. 28/00. Tale presenza costituisce dunque in *re ipsa* violazione delle disposizioni richiamate, di cui la richiamata delibera n. 467/20/CONS rappresenta specifica applicazione in una fattispecie concreta;

RITENUTO pertanto di non poter condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia per la trasmissione dal titolo “Paese che vai” del 10 settembre 2020, in quanto è stata accertata *“la presenza del Sindaco di Mandello Lario, Riccardo Fasoli, che viene intervistato all’inizio della puntata sulla storia e sui luoghi più suggestivi del Comune e che accompagna nel corso della puntata la presentatrice nella visita del paese”* in prossimità della chiusura della campagna elettorale per il rinnovo dell’Ente del 20 e 21 settembre 2020, che risulta in violazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento;

RITENUTO peraltro che la mancata replica della puntata del 10 settembre 2020 “Paese che vai” in *“ulteriori passaggi televisivi successivi”* non possa valere quale adeguamento agli obblighi di legge, non rilevandosi alcuna attività di rimozione da parte dell’emittente televisiva Teleunica degli effetti lesivi prodotti con la trasmissione in questione;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto di procedimento integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l’emittente televisiva in ambito locale “Teleunica”, degli artt. 10 e 11-*quater*, della legge n. 28/2000;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale al comma 2 prevede che *“l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti”*;

RITENUTO pertanto di ordinare all’emittente Teleunica”, in relazione all’accertata violazione commessa all’interno della trasmissione “Paese che vai” del 10 settembre 2020, la diffusione, nella prima trasmissione utile, di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa in ragione della presenza del Sindaco di Mandello del Lario, Signor Riccardo Fasoli, a sua volta candidato Sindaco nelle elezioni per il rinnovo del Comune di Mandello del Lario del 20 e 21 settembre 2020. Al messaggio deve essere assicurato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali al fatto oggetto di accertamento;

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

Alla società Teleunica s.r.l. esercente l’emittente televisiva in ambito locale “Teleunica”, in relazione all’accertata violazione commessa all’interno della trasmissione “Paese che vai” del 10 settembre 2020, la diffusione, nella prima trasmissione utile, di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa in ragione della presenza del Sindaco di Mandello del Lario, Signor Riccardo Fasoli, a sua volta candidato Sindaco nelle elezioni per il rinnovo del Comune di Mandello del Lario del 20 e 21 settembre 2020. Al

messaggio deve essere assicurato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali al fatto oggetto di accertamento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli" all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'emittente televisiva "Teleunica" e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone